

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1959

Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei problemi più attuali e sentiti è la difesa dei prodotti agrari e di uso agrario, strettamente connessa con la salute pubblica e con l'economia nazionale.

La legge base cui è affidata tale difesa è il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, seguito dal regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, e da alcune disposizioni che completano o modificano la legge originale.

L'applicazione della legge è devoluta ad agenti che provvedono alle ispezioni e al prelevamento dei campioni e a vari laboratori chimici che eseguono le analisi e inoltrano le denunce all'Autorità giudiziaria.

Il compito, oltre ad essere molto delicato, diviene ogni giorno più difficile e laborioso, causa le forme di adulterazione sempre più complesse che sfuggono ai comuni metodi di ricerca.

Contro il dilagare di tale fenomeno è stata già intrapresa una azione tendente a modificare — specie nel settore oleario — la legislazione vigente, ma parallelamente, si ritiene indispensabile potenziare i mezzi affinché le norme che verranno emanate abbiano una applicazione più assidua ed effi-

ciente. A tale scopo non è certo da sottovalutarsi la importanza che assume il trattamento economico del personale addetto alla prevenzione e repressioni delle frodi. Attualmente l'argomento è disciplinato dall'articolo 62 del suddetto decreto il quale attribuisce un premio agli scopritori, stabilendo che metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione dello stesso, è divisa in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative, e che la quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso, lire 1.000 per ciascun funzionario od agente.

Ma se nel 1925 un compenso di lire 1.000 era più che generoso, oggi lo stesso è divenuto irrisorio tanto più che le pene pecuniarie sono state elevate di 500 volte (legge 23 febbraio 1950, n. 66 e legge 13 marzo 1958, n. 282).

È evidente la sproporzione fra le pene pecuniarie (minimo 50.000 lire se mancano dichiarazioni e indicazioni, 275.000 se il prodotto non risponde alle prescrizioni) e il premio spettante a ciascun scopritore (lire 1.000).

Tale limite non appare giustificato sia perchè altre disposizioni di legge non stabiliscono alcun limite, ad esempio:

articolo 18 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501: preparazione e commercio delle conserve alimentari;

articolo 10 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929: frodi nella torrefazione del caffè;

articolo 1 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548: importazione e commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti;

sia perchè il Ministero delle finanze per i propri dipendenti, tra i quali secondo l'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, andava ripartita globalmente una somma non superiore alle lire 10.000, provvedeva con la legge 11 marzo 1953,

n. 201, ad elevare a lire 50.000 il massimo della quota assegnata « a titolo di premio » per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento.

Enorme quindi la differenza di trattamento fra i preposti al rispetto delle leggi doganali e i preposti al rispetto delle leggi sanitarie.

Appare pertanto legittimo un provvedimento che ristabilisca le dovute proporzioni fra il valore dei premi concessi nel 1925, l'attuale valore della moneta e l'ammontare delle pene pecuniarie.

E ciò non solo per ragioni di giustizia ma anche per motivi di opportunità dovendosi far fronte con ogni energia al pericoloso fenomeno delle frodi.

Si sottopone pertanto al vostro esame il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000 per ciascun funzionario od agente.

È abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.